



COMUNE DI BARBARANO VICENTINO

Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO COMUNALE – DISCIPLINA PER LE
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

REGOLAMENTO

“ DISCIPLINA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ”

TITOLO PRIMO

Art. 1

Le riunioni del Consiglio comunale sono disciplinate dalla legge e dal presente regolamento. Il Sindaco, o chi per legge lo sostituisce, presiede le riunioni, dirige e modera la discussione, fa osservare la legge ed il presente regolamento, concede la parola, pone le questioni, proclama il risultato delle votazioni, provvede al buon andamento dei lavori del Consiglio.

Art. 2

Quando la convocazione del Consiglio è richiesta, a sensi di legge, da parte dei Consiglieri, la domanda deve essere presentata con le firme di almeno un terzo dei Consiglieri in carica. Se la convocazione è chiesta d'urgenza ne devono essere illustrati i motivi. Appartiene alla Giunta il giudizio sugli estremi dell'urgenza, agli effetti dell'immediata convocazione.

Art. 3

Nel caso di convocazione d'urgenza, l'avviso con l'elenco degli oggetti da trattare, può essere consegnato al domicilio dei Consiglieri 24 ore prima dell'adunanza, ma in tal caso la maggioranza dei Consiglieri presenti può richiedere che le deliberazioni siano differite alla successiva adunanza. Così deve farsi per gli affari aggiunti all'ordine del giorno dopo diramati gli avvisi di convocazione.

Art. 4

L'iniziativa delle proposte da trattarsi dal Consiglio, spetta in linea di massima al Sindaco, all'Autorità Governativa ed ai Consiglieri. Ogni Consigliere potrà presentare proposte di deliberazione, da inserirsi nell'ordine del giorno del Consiglio. Ogni proposta, per essere inserita nell'ordine del giorno del Consiglio, dovrà essere presentata al Sindaco, scritta e firmata prima dell'adozione della deliberazione di convocazione del Consiglio; in caso diverso, sarà inserita nell'ordine del giorno della convocazione successiva. Ogni proposta che comporti un onere per l'Amministrazione comunale dovrà chiaramente indicare i mezzi con i quali fronteggiare la spesa, a pena di inammissibilità.

Art. 5

Gli oggetti sono di regola raggruppati, nell'ordine del giorno, per materia, secondo la competenza dei singoli relatori. Tuttavia, nella formazione dell'elenco, il Sindaco tiene conto della precedenza stabilita dalla legge.

Art. 6

Le sedute consiliari si tengono nell'apposita sala del palazzo comunale. Ove per circostanze speciali, o per grave e giustificato motivo di ordine pubblico e di forza maggiore, non sia possibile la riunione nella residenza municipale, la Giunta comunale prende apposita deliberazione, determinando il luogo straordinario di riunione del Consiglio. Il Sindaco ne dà notizia ai Cittadini mediante avviso, da affiggersi all'Albo pretorio e nei luoghi pubblici consueti.

Art. 7

Il deposito delle proposte nelle 24 ore antecedenti la riunione, previsto dalla legge, non è necessario che avvenga proprio nella sala delle adunanze, bastando che sia fatto nella segreteria. Le doglianze per il mancato deposito non sono più ammesse dopo la seduta.

Art. 8

All'ora indicata dall'avviso di convocazione il Presidente fa procedere all'appello nominale. Se risulta presente il numero legale, dichiara aperta la seduta. Nomina tre scrutatori, dei quali almeno uno deve appartenere ad una dei gruppi di minoranza, sempre che sia presente. Gli scrutatori hanno il compito di accertare i voti risultanti per ciascuna votazione tanto per voto palese che per scrutinio segreto. Qualora il numero dei presenti non sia quello richiesto dalla legge per la validità dell'adunanza, si procederà ad intervalli a nuovi appelli entro e non oltre un'ora da quella indicata negli avvisi. Quando non venga raggiunto il numero legale, la seduta è dichiarata infruttuosa e se ne dà atto nel verbale, indicandovi il nome dei consiglieri presenti e quello degli assenti.

Art. 9

Aperta la seduta, il Presidente fa dare lettura del verbale della seduta precedente. I Consiglieri possono chiedere di parlare per proporre rettifiche al verbale. Può essere concesso di parlare anche per fatto personale. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso si intende approvato con la semplice lettura; se invece vi siano proposte di rettifica, queste, qualora il Presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti, e se approvate sono annotate nel verbale stesso.

Art. 10

Dopo l'approvazione del processo verbale, il Consiglio passa alla trattazione degli affari che figurano all'ordine del giorno. La verifica del numero legale deve essere effettuata se richiesta da un consigliere, quando il Consiglio stia per procedere a votazione a norma di legge e del presente regolamento. Accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, la seduta verrà tolta ove nel termine di un'ora il numero legale non sia ricostituito.

Art. 11

Il Consiglio non può deliberare su oggetti che non siano posti all'ordine del giorno. Gli oggetti vanno trattati secondo l'ordine indicato nell'avviso di convocazione. Tuttavia il Presidente può proporre che l'ordine del giorno sia mutato. La proposta, ove nessun Consigliere si opponga, si ritiene senz'altro accettata. Il mutamento dell'ordine del giorno può essere proposto anche da un Consigliere. Soltanto il Consigliere che propone il mutamento ha la parola, oltre al Presidente. Contro la proposta è ammesso a parlare un solo Consigliere. La votazione avviene per alzata di mano.

Art. 12

Nella discussione dei bilanci di previsione della entrata e della spesa si procede, dopo la lettura delle relazioni predisposte dalla Giunta municipale, alla lettura e discussione delle singole voci del bilancio, sulle quali si potrà addivenire a votazioni particolari.

Esaurita questa parte, si procede alla discussione generale del bilancio. Dopo la discussione generale la Giunta, attraverso il Presidente od un Assessore designato, risponde ai vari interventi. Infine si procede alla votazione complessiva del bilancio stesso. Le votazioni avvengono per alzata di mano o, su richiesta di un Consigliere, per appello nominale. Sulla proposta in discussione possono essere presentati emendamenti da illustrare brevemente, che saranno votati separatamente, e comunque prima della proposta oggetto della discussione.

Art. 13

Sugli affari all'ordine del giorno, riferisce il sindaco o l'Assessore relatore, dando l'opportuna illustrazione e formulando nel nome della Giunta la relativa proposta. Per l'esame delle materie più importanti sottoposte al Consiglio, questo potrà, su proposta della Giunta o di un Consigliere, nominare una commissione composta di Consiglieri, ed eventualmente di persone particolarmente competenti. Tale commissione sarà sempre presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, purché Consigliere.

Il Sindaco potrà chiamare ad illustrare al Consiglio particolari argomenti persona o persone di specifica competenza. Non domandando alcun Consigliere la parola sull'oggetto, il Presidente invita i Consiglieri a passare alla votazione a norma di legge.

Art. 14

Il Sindaco, gli Assessori competenti o i relatori, ove si tratti di oggetti che siano stati demandati allo studio di speciali commissioni consiliari, possono parlare in qualunque momento della discussione; ma, dopo la chiusura di essa, solamente per dichiarare se mantengano le loro conclusioni, se accettino o respingano ordini del giorno o emendamenti presentati, o infine per semplici spiegazioni di fatto.

Art. 15

Ogni proposta di rinvio della discussione è sottoposta al voto del Consiglio. La domanda di sospensiva e la questione pregiudiziale possono essere presentate da ogni Consigliere prima che si inizi la discussione sul merito; se si vogliono proporre quando questa sia in corso, dovranno essere formulate per iscritto e firmate da almeno cinque Consiglieri.

Esse saranno discusse e poste in votazione prima che si proceda, o si prosegua, nella discussione in merito. Su di esse un solo Consigliere, oltre al proponente, sarà ammesso a parlare in favore e non più di due contro.

Art. 16

Il Sindaco dà la parola a coloro che l'hanno chiesta, e nell'ordine della domanda, a meno che taluno dei richiedenti dichiari di cedere il proprio turno ad altri. In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine. Il Sindaco può richiamare all'argomento gli oratori che se ne discostino, e ammonire coloro che in qualsiasi modo turbino l'ordine dell'adunanza. Quando ravvisi l'opportunità di togliere la parola ad un oratore, consulta al riguardo il Consiglio, il quale procede ad immediata votazione per alzata di mano, senza discussione.

Art. 17

Nessun Consigliere può parlare nelle sedute Consiliari, senza aver ottenuto la parola dal Presidente. Nella discussione generale di ogni affare, i Consiglieri non possono parlare più di due volte, salvo che il Presidente, in relazione all'andamento della discussione, non ritenga di consentire eccezioni. È ammesso ulteriore intervento, nella forma più succinta per fatto personale, per mozione d'ordine, o per dichiarazione di voto. I Consiglieri possono leggere discorsi per una durata non superiore ad un quarto d'ora. Nella discussione non è stabilito per i Consiglieri un limite di tempo, tuttavia nei casi d'urgenza, il Presidente può di volta in volta, fissare un limite massimo.

Prima di ogni votazione ciascun Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per dichiarazione di voto. Tale dichiarazione deve essere contenuta nel limite massimo di cinque minuti. Avuto riguardo all'importanza dell'argomento, il presidente potrà fissare preventivamente limiti di tempo superiori.

Art. 18

Nessuno può chiedere la parola durante il corso della votazione, e fino alla proclamazione del risultato della stessa.

Art. 19

Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Sindaco prima della chiusura delle discussioni delle proposte, o delle singole parti di esse, alle quali si riferiscono.

Sono considerati come emendamenti anche le sostituzioni o aggiunte alle proposte o alle loro parti. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi possono essere presentati da ogni Consigliere. Il Presidente può dichiarare di non accettarli e allora si intendono ritirati, salvo che su di essi sia richiesta la votazione da almeno un quinto dei Consiglieri presenti.

Se gli emendamenti sono accettati, essi sono posti senza altro in discussione. Nessun emendamento è ammesso quando sia stata chiusa la discussione sulla proposta o sulle singole parti di essa, alle quali l'emendamento si riferisce.

Art. 20

Durante la discussione ciascun Consigliere può presentare e svolgere un solo ordine del giorno. Può però ritirare quello presentato e sostituirlo con un altro. Gli ordini del giorno possono essere non accettati dal Presidente nemmeno come raccomandazione, ed in tal caso si intendono ritirati, salvo che su di essi sia richiesta la votazione da almeno cinque Consiglieri. Quelli accettati sono posti senz'altro in votazione, dopo chiusa la discussione generale. La precedenza sarà data a quelli di carattere più estensivo, ma in ogni caso spetterà all'ordine del giorno puro e semplice, la cui approvazione importi la decadenza di tutti gli altri.

Art. 21

Chi chiede di parlare per fatto personale deve indicare in che cosa questo consista: il Presidente decide. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. E' mozione d'ordine il richiamo alla legge o al regolamento, o il rilievo sul modo e l'ordine col quale sia stata posta la questione dibattuta, o col quale si intende procedere alla votazione. Sulla ammissione o meno del fatto personale o di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente.

Art. 22

La domanda di chiusura della discussione formulata da un Consigliere si intende approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei votanti. Si procede a votazione per alzata di mano. Gli oratori già iscritti a parlare prima della domanda di chiusura conservano il diritto di parola.

Art. 23

Ogni Consigliere può chiedere che sulle deliberazioni relative ad oggetto composto di più parti si proceda a votazione per divisione.

Art. 24

L'astensione dei Consiglieri dal prendere parte alle deliberazioni, perché interessati ai sensi della legge, importa l'obbligo dell'allontanamento dalla sala durante la trattazione dell'affare.

Art. 25

Non esaurendosi nella seduta la trattazione degli affari iscritti nell'avviso di prima convocazione, è ammessa la continuazione nei giorni successivi, sempreché tale eventualità sia stata indicata nell'avviso suddetto. Se alla seduta è intervenuto il numero legale, non è necessario altro avviso di convocazione e basta che il Presidente avverta i Consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno successivo indicato nell'avviso di convocazione, salvo però informare gli assenti. La nuova seduta si considera, come la precedente, di prima convocazione.

Art. 26

Il Sindaco può eccezionalmente ed in relazione all'andamento della discussione, porre la questione di fiducia, dando alla votazione un tale significato.

Art. 27

La votazione è palese o segreta secondo le norme di legge.

Art. 28

Le votazioni si svolgono in forma palese. Il voto palese è reso per alzata di mano. Viene espresso per appello nominale quando un Consigliere ne abbia fatto richiesta. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova in ogni caso. Prova e controprova possono ripetersi una sola volta. Qualora rimangano dubbi sul risultato della votazione, si procederà all'appello nominale. Nella votazione per appello nominale il Presidente indica il significato del "sì" e del "no". Il Segretario fa la chiamata dei Consiglieri, cominciando dal nominativo corrispondente al numero indicato dal Presidente e segna a verbale i risultati della votazione.

Art. 29

La votazione segreta, nel caso di nomina, è fatta sempre con scheda; può essere fatta con scheda o col metodo delle palline bianche e nere negli altri casi. Alle palline bianche è attribuito il valore di voto favorevole. Degli astenuti si tiene nota nel verbale. Quando si procede a votazione per scrutinio segreto non sono ammesse dichiarazioni di voto.

Art. 30

Ciascuna proposta deve essere deliberata con votazione distinta. Di regola alla nomina di impiegati si procede con votazioni separate individuali, anche quando si tratta di più posti da conferire. L'ordine da seguire è quello della graduatoria e in difetto, quel qualunque ordine ritenuto opportuno dal Consiglio.

Art. 31

Il voto finale su ogni proposta formalmente articolata in più parti, come sui bilanci, ha luogo immediatamente dopo esaurita la discussione e la votazione delle singole parti della proposta.

Art. 32

Il riconoscimento delle votazioni è fatto dal Presidente con l'assistenza di tre Consiglieri in funzione di scrutatori. Gli scrutatori, dopo aver raccolto e conteggiato le schede, procedono al loro spoglio leggendo a voce alta ed intelligibile quanto scritto nelle singole schede. Uno degli scrutatori nota i voti sul modulo che deve essere firmato da tutti gli scrutatori e consegnato al Segretario perché lo trasmetta al presidente.

Art. 33

Il Segretario tiene conto del numero dei votanti e dei voti emessi durante lo scrutinio e ne dà man mano comunicazione ad alta voce. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio.

Art. 34

Nel caso di nomine senza preventiva designazione dei candidati, ove sorga la collisione d'interesse, che avrebbe determinato l'astensione se fosse stata nota prima della votazione, si detraggono dal numero di voti conseguiti dal candidato quelli di coloro che, per essere parenti o affini nei gradi previsti dalla legge, non potevano prendervi parte.

Art. 35

La proclamazione dell'esito delle votazioni è fatta dal Presidente. Si intendono valide ed adottate le proposte che hanno conseguito la maggioranza assoluta dei voti favorevoli, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 36

Quando l'esito è di parità dei voti, la ripetizione della votazione è di regola rinviata alla successiva seduta. Il Consiglio può ove ritenga l'urgenza, deliberare la ripetizione della votazione seduta stante.

Art. 37

I Consiglieri possono motivare il loro voto e richiedere che del voto e motivi ne sia fatto constatare nel verbale. La motivazione deve essere data in modo succinto ed è ammessa anche nelle sedute segrete.

Art. 38

Le interrogazioni e le interpellanze su identici argomenti possono essere svolte congiuntamente. In merito decide il Presidente.

Art. 39

Ogni Consigliere può firmare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, emendamenti presentati da altri; ma agli effetti della illustrazione, interrogante, interpellante o proponente è considerato il primo firmatario. Questi tuttavia ove non sia presente per la discussione, può essere sostituito da altro dei firmatari.

Art. 40

Le interrogazioni e le interpellanze sono discusse secondo l'ordine deciso dal Presidente all'ordine del giorno del Consiglio Comunale semprechè esse vengano presentate almeno ventiquattro ore prima della prima seduta della tornata cui si riferiscono.

Art. 41

L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero o una informazione sia pervenuta alla Giunta o se risponde a realtà; se la Giunta abbia presa o intenda prendere alcuna decisione su determinati oggetti o, comunque per sollecitare informazioni

sull'attività della civica Amministrazione. Il Consigliere, nel presentare l'interrogazione, deve precisare se intenda avere risposta scritta ovvero orale nella seduta del Consiglio Comunale.

Art. 42

Il Presidente o l'Assessore dallo stesso designato, dà lettura della interrogazione per la quale lo interrogante abbia richiesto risposta orale, e risponde immediatamente. L'interrogante può replicare per dichiarare soltanto se sia o non soddisfatto e per quali ragioni. Il tempo destinato a tale dichiarazione non può oltrepassare i cinque minuti. Se l'interrogante, quando viene la sua interrogazione, non si trova in aula, l'interrogazione si ritiene decaduta.

Art. 43

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta, in persona del Sindaco, circa i motivi o gli intendimenti della sua attività. Nella interpellanza devono essere espressamente menzionati, quando ne sia il caso, gli articoli di legge e di regolamento a cui va riferita l'attività della civica Amministrazione.

Art. 44

Il Presidente o l'Assessore dallo stesso designato, legge la interpellanza. L'interpellante ha la facoltà di svolgerla. Subito dopo il Presidente o l'Assessore dallo stesso delegato, risponde. Dopo la risposta, l'interpellante può dichiarare se sia o non sia soddisfatto e per quali ragioni.

Art. 45

Qualora l'interpellante dichiararsi di non ritenersi soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto dell'interpellanza, dovrà presentare una mozione, che sarà letta dal Sindaco al Consiglio. Se l'interpellante non si avvalga di tale facoltà, qualsiasi Consigliere potrà presentare una mozione sull'oggetto della interpellanza. Tra più mozioni si prende in considerazione solo quella che sia stata presentata per prima.

Art. 46

La mozione ha carattere di proposta di iniziativa Consigliere; essa può anche riflettere un giudizio sull'operato del Sindaco e della Giunta, la fiducia o la sfiducia alla Amministrazione.

Art. 47

La mozione può essere presentata da ogni singolo Consigliere. Essa deve essere inserita nell'ordine del giorno della riunione del Consiglio immediatamente successiva.

Art. 48

Allorché viene in discussione la mozione di fiducia, uno dei firmatari la illustra e, subito dopo è aperta la discussione alla quale possono partecipare tutti i Consiglieri senza alcun limite di tempo per gli interventi. Chi ha parlato una volta nel corso della discussione non può chiedere nuovamente la parola tranne che per fatto personale o per mozione d'ordine. La Giunta, a mezzo del Presidente o di un Assessore, ha diritto di intervenire nella discussione ogni qualvolta lo ritenga e, comunque di avere la parola per ultima. Prima di procedere alla votazione sono ammesse dichiarazioni di voto di ciascun Consigliere. La votazione deve avvenire per appello nominale.

Art. 49

Se il Presidente o un Consigliere ritengono che l'interrogazione, o la interpellanza, o la mozione o l'ordine del giorno, riguardano argomenti estranei alla competenza o all'interesse del Consiglio comunale, possono chiedere che il Consiglio stesso decida sulla loro ammissibilità. Il Consiglio deciderà in materia con voto palese, senza discussione, previa solo l'enunciazione del titolo, rispettivamente, o della interrogazione, o dell'interpellanza, o della mozione, o dell'ordine del giorno.

Art. 50

Se l'interrogante, l'interpellante o il proponente non si trovano presenti quando venga discussa la loro interrogazione, interpellanza o mozione, fermo il disposto all'art. 52, questa si ha per ritirata, a meno che il presentatore ne abbia precedentemente chiesto il rinvio e che la sua assenza sia giustificata.

Art. 51

E' riservato un tempo mai superiore ad un'ora allo svolgimento delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 52

Chi presiede l'adunanza è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. (art. 297, 1° comma, legge com. e prov. del 1915).

Art. 53

Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico, devono essere inermi, rimanere a capo scoperto, in silenzio, ed astenersi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione. Nessuna persona estranea può avere accesso nella parte riservata al Consiglio. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed agli inservienti addetti al servizio, potrà, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari. Nelle sedute pubbliche è ammessa, ai posti appositamente destinati, la stampa. I corrispondenti ammessi sono tenuti ad osservare le norme previste per il pubblico dal presente articolo. Il Presidente nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti può ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine e anche ordinarne l'arresto. L'individuo arrestato è custodito per ventiquattro ore senza pregiudizio di procedimento avanti i tribunali, quando ne sia il caso. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma del seguente articolo, il Presidente può ordinare lo sgombero della sala.

Art. 54

Quando la seduta è aperta, non sono ammessi manifestazioni o discorsi incompatibili con le Istituzioni dello Stato, né atti e parole che possano causare disordini, né l'inosservanza del presente regolamento e delle leggi. Ove il Consigliere si ribelli alla autorità del Presidente, questi può sciogliere la seduta. Se un membro del Consiglio turba col suo contegno la libertà delle discussioni e delle deliberazioni, il presidente lo richiama all'ordine, ammonendolo. Il richiamato, ove intenda dare spiegazioni, avrà la parola alla fine della seduta o anche subito a giudizio del Presidente. Dopo il secondo richiamo, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione del Consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta e nei casi più gravi la censura. La censura implica, oltre l'esclusione immediata dall'aula, l'interdizione a rientrarvi per un termine non superiore a due sedute. Udite le spiegazioni del Consigliere, la proposta del Presidente è subito messa ai voti per alzata e seduta.

Art. 55

Contro gli atti discrezionali del Presidente non è dato ricorso se non nei casi di eccesso o di abuso di potere o di violazione della legge. Nel caso di trasgressione agli ordini del Presidente si è esposti alle pene dell'art. 650 del codice penale.

Art. 56

Il Consiglio può incaricare uno o più dei suoi membri di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini ad esame speciale. Trattandosi specialmente di affari avente carattere tecnico, il Consiglio può incaricare uno o più membri idonei, di studiarli e di riferire. Se l'incaricato è uno solo esso è anche il relatore, se gli incaricati sono diversi formeranno una commissione la quale a sua volta dovrà nominare uno o più relatori. La nomina delle

commissioni e dei singoli incaricati sarà fatta dal Consiglio a maggioranza assoluta. Il Consiglio può però delegarne la nomina al Sindaco od alla Giunta. I relatori e gli incaricati hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per adempiere alla loro missione.

Art. 57

Ogni Consigliere potrà firmare ordini del giorno, emendamenti, interrogazioni, interpellanze, mozioni presentate da altri; ma come interpellante, interrogante e proponente, agli effetti della discussione sarà considerato soltanto il primo firmatario. Questi, tuttavia, ove non si trovi presente per la discussione stessa, potrà essere sostituito da un altro dei firmatari.

Art. 58

Il Sindaco, può in ogni momento fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno; ma su tali comunicazioni non si potrà aprire discussioni, ne procedere a deliberazioni. Potranno però, sulle comunicazioni stesse, essere presentate mozioni da iscriverne all'ordine del giorno della adunanza successiva. Ogni Consigliere potrà chiedere la parola e avrà diritto di ottenerla per celebrazioni di eventi e per commemorazioni di eventi e di date di particolare rilievo o per comunicazioni di grave importanza. Tali celebrazioni, commemorazioni o comunicati dovranno essere contenuti nel limite dei dieci minuti.

Art. 59

Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento dei lavori del Consiglio, e che non siano preveduti e disciplinati dal presente regolamento, o dalla legge, provvederà il Sindaco salvo appello, seduta stante, al Consiglio, qualora il provvedimento del Sindaco venga da taluno dei Consiglieri contestato.

Art. 60

Alle sedute del Consiglio assiste il Segretario del comune con funzioni consultive circa la legalità della proposta e delle deliberazioni e per la stesura del verbale. Nel caso di adempimento o di collisione di interessi nell'affare in discussione, viene chiamato a sostituirlo il vice Segretario se a ciò abilitato, salvo al Consiglio di scegliere il Segretario fra i Consiglieri a norma di legge.

Art. 61

Il verbale contiene gli elementi previsti dalla legge ed indica l'ora effettiva dell'inizio della adunanza. Il resoconto della discussione è fatto in modo sommario e con l'indicazione dei punti principali della discussione con succinte esposizioni dei proponenti, le concrete

proposte, la votazione, il risultato e la sua proclamazione. Il verbale deve anche indicare la motivazione delle deliberazioni, la quale può risultare dal testo dell'ordine del giorno o mozione approvata, o anche dalla relazione del sindaco o, dell'Assessore relatore. Il verbale delle sedute segrete riporterà solo un riassunto sommario della discussione, e il nome dei Consiglieri intervenuti in essa, di norma non sarà citato.

INDICE

- Adunanza	Art. 6
- Celebrazioni	Art. 58
- Commemorazioni	Art. 58
- Commissioni	Art. 13 - 56
- Comunicazioni	Art. 58
- Convocazione:	Art. 2
- d'urgenza	Art. 3
- richiesta dai Consiglieri	Art. 2
- Dichiarazione di voto	
- motivazione	Art. 17 - 29
- Discussione:	
- astensione	Art. 24
- chiusura	Art. 22
- diritto di parola	Art. 16 - 17
- divieto	Art. 18
- limiti	Art. 17
- rinvio	Art. 15
- Elenco degli affari	Art. 5
- mutamento	Art. 11
- Emendamenti	Art. 19
- Fatto personale	Art. 17 - 21
- Interpellanza:	Art. 38 - 43
- deposito	Art. 40
- diritti	Art. 45

- lettura	Art. 44
- non competenza	Art. 49
- presentazione	Art. 39
- proponente	Art. 39
- risposta	Art. 44
- ritiro	Art. 50
- tempo	Art. 51
- Interrogazione:	Art. 38 - 41
- decadenza	Art. 42
- deposito	Art. 40
- presentazione	Art. 39
- proponenti	Art. 39
- replica	Art. 42
- risposta	Art. 41 - 42
- ritiro	Art. 50
- tempo	Art. 51
- Mozione:	Art. 38 - 45 - 46
- deposito	Art. 40
- illustrazione	Art. 48
- interventi	Art. 48
- non competenza	Art. 49
- presentazione	Art. 39 - 47
- proponenti	Art. 39
- ritiro	Art. 50
- Mozione d'ordine:	Art. 17 – 21

- Nomine	Art. 34
- Numero legale:	Art. 8
- verifica	Art. 10
- Ordine adunanza	Art. 52
- Ordine del giorno:	Art. 13
- approvazione	Art. 35
- deposito	Art. 7
- esaurimento	Art. 25
- firma	Art. 57
- iniziativa	Art. 4
- presentazione	Art. 25
- Presidenza:	Art. 1 - 52
- abusi	Art. 55
- poteri	a) Consiglieri Art. 54
	b) ord. Giorno Art. 40
	c) pubblico Art. 53
- Proclamazione:	
- esaurimento	Art. 35
- Pubblico:	
- arresto	Art. 53
- espulsione	Art. 53
- sgombero	Art. 53
- Relatori:	Art. 13
- diritti	Art. 14
- Schede	Art. 33

- Scrutatori	Art. 8 - 32
- Segretario	Art. 33 - 60
- Stampa	Art. 53
- Verbale:	Art. 61
- approvazione	Art. 9
- mot. di voto	Art. 37
- rettifica	Art. 9
- sedute segrete	Art. 61
- stesura	Art. 60
- Votazione:	Art. 27
- appello nominale	Art. 28
- astensione	Art. 24
- parità	Art. 36
- riconoscimento	Art. 32
- votazione distinta	Art. 30
- votazione palese	Art. 28
- votazione segreta	Art. 29
- votazione separata	Art. 23
- votazione di fiducia	Art. 26
- voto finale	Art. 31

Il presente regolamento:

1. E' stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del **31 Gennaio 1984** con Atto n. ° 8.
2. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal giorno **8 Febbraio 1984**.
3. E' stato approvato dalla Regione Veneto sezione di Controllo di Vicenza sub n. ° **9400**.
4. E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, dopo l'approvazione del CoReCo, per quindici gioni consecutivi dal **15 Marzo 1984**.
5. E' entrato in vigore il **1 Aprile 1984**, primo giorno del mese successivo all'ultimo di pubblicazione.

Barbarano Vicentino, li 1 Aprile 1984

IL SEGRETARIO COMUNALE